

**ACCORDO NAZIONALE DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA
DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER I DIPENDENTI DA
IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA**

Il giorno 13 giugno 2012 in Roma presso la sede di Lega Coop si sono incontrati al fine di disciplinare, alla luce del D.Lgs 14 settembre 2001 n. 167, la materia dell'apprendistato:

l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori ANCC Coop (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata da Franco Barsali responsabile del settore lavoro e Formazione, da Stefano Guidi, Eden Baraldi, Lucia Ugazio con l'assistenza dell'Avv.to Cesare Pucci;

La Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione – Confcooperative rappresentata dal direttore Livio Camilli;

Associazione Nazionale Cooperative di Consumo AGCI rappresentata dal responsabile delle relazioni industriali Giuseppe Gizzi;

e

La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Turismo e Servizi FILCAMS_CGIL rappresentata da Alessio Di Labio;


Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo FISASCAT- CISL rappresentata da Vincenzo Dell'Orefice;

Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – UILTuCS UIL rappresentata da Paolo Andreani

La presente disciplina è da intendersi parte integrante del CCNL della Distribuzione Cooperativa sottoscritto in data 22 dicembre 2012.



1




PREMESSE

- Il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art.1, comma 30 della legge n.247/2007) è intervenuto a disciplinare in un unico organico testo di legge il contratto di apprendistato come strumento negoziale prioritario per favorire l'incremento dell'occupazione giovanile e per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, definendolo nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

- Il D.Lgs. n.167/2011 ha rimesso agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la disciplina generale del contratto di apprendistato nel rispetto dei principi espressamente dalla stessa norma indicati, nonché le modalità di erogazione della formazione aziendale nell'apprendistato di tipo a) e , relativamente all'apprendistato di tipo b), la durata e le modalità di erogazione della formazione, la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto (purché entro il limite massimo indicato), l'individuazione delle figure professionali dell'artigianato (a cui poter applicare la superiore durata massima) e le specifiche modalità di svolgimento del contratto.

- Con il presente accordo collettivo nazionale le parti intendono disciplinare il contratto di apprendistato per quanto dalla legge rimesso alla loro competenza.



Handwritten signatures in blue ink, including initials 'FB' and various scribbles.

PARTE I
DISCIPLINA GENERALE

Art. 1
Forma del contratto

1. Il contratto di apprendistato, il patto di prova ed il relativo piano formativo individuale devono essere redatti in forma scritta. Nel contratto devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, eventualmente quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato.

2. Il piano formativo individuale, allegato al presente accordo, dovrà essere definito entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto ovvero, per le tipologie di cui alle lettere a) e c) dell'art.1, D.Lgs. n.167/2011, nei diversi termini individuati dai soggetti competenti.



Art. 2
Periodo di prova

Nel contratto di apprendistato la durata massima del periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso, è fissata nei seguenti termini con riferimento al livello inizialmente riconosciuto al momento dell'assunzione:





- 1° livello: 5 mesi di calendario
- 2° e 3° livello: 60 giorni di lavoro effettivo
- 4° e 5° livello : 45 giorni di lavoro effettivo
- 6° livello : 30 giorni di lavoro effettivo


Art. 3
Limiti numerici

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.167/2011 il numero complessivo di apprendisti, che l'impresa può assumere, anche tramite

3



agenzia di somministrazione, non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'impresa stessa.

L'impresa che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati, o comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre, anche tramite agenzie di somministrazione.

Art. 4

Procedure di applicabilità

1. Le imprese cooperative, che intendono assumere apprendisti, debbono presentare domanda corredata dal piano formativo, predisposto sulla base di progetti standard, all'Ente Bilaterale Nazionale, il quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'impresa o alla regolamentazione dei profili formativi definiti dalle Regioni.

2. Ove l'Ente Bilaterale non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.


3. Le parti concordano altresì che i datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale.

Nota: in attesa della costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale il parere di conformità continuerà ad essere rilasciato dagli attuali Comitati Misti Paritetici Territoriali ovvero da quello Nazionale, con relativo obbligo di informazione sull'attività svolta da parte di quelli Territoriali al Comitato Misto Paritetico Nazionale.

Art.5

Tutor o referente aziendale

1. Al momento dell'avvio dell'attività formativa è individuato dall'impresa un tutor ovvero un referente aziendale, sia esso interno che esterno, con il



compito di seguire l'attuazione del programma formativo degli apprendisti allo stesso affidati.

2. Il tutor o il referente aziendale sono i soggetti che ricoprono la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo e dovranno possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato ed essere provvisti di adeguate competenze.



3. Per l'apprendistato professionalizzante qualora l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima metterà a disposizione un tutor o un referente per l'apprendistato provvisti di adeguate competenze.

Art. 6

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l'obbligo di:

- 1) impartire o far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
- 2) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
- 3) non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o la mestiere per il quale è stato assunto;
- 4) consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna alla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all'interno dell'orario di lavoro;
- 5) accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio.



Art. 7
Doveri dell'apprendista

L'apprendista deve:

- 1) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- 2) prestare la sua opera con la massima diligenza;
- 3) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
- 4) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale della Distribuzione Cooperativa e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purchè questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.


Nota agli artt. 6 e 7:

la presente normativa è da intendersi come specificazione di quanto previsto sulla materia dal CCNL della Distribuzione Cooperativa .



Art.8
Prolungamento del periodo di apprendistato

1. In caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi, il periodo di apprendistato sarà corrispondentemente prolungato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi e fermo restando il proseguimento dell'iter formativo stabilito.

2. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del periodo di apprendistato.



6



Art.9

Recesso durante il periodo di apprendistato

Durante il periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto unicamente per giusta causa o giustificato motivo.

Art.10

Recesso alla scadenza

Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai sensi dell'art.2, lett.m), D.Lgs. n.167/2011, a comunicarlo all'altra con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente della scadenza del periodo di formazione.

In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 c.c. si applica la disciplina contrattuale del CCNL della Distribuzione Cooperativa in materia di indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora nessuna delle parti eserciti la suddetta facoltà di recesso il rapporto proseguirà come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Art.11

Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato

1. Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziendale dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché non vi sia stata una interruzione superiore ad un anno tra la fine dell'ultimo rapporto di lavoro e la nuova assunzione dell'apprendista.

2. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o altri enti riconosciuti dalle Regioni in tal senso, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

3. Nel caso di apprendista minorenni, l'impresa si impegna ad informare periodicamente, comunque ad intervalli non superiori ai sei mesi, la sua famiglia o chi esercita la potestà, dei risultati dell'addestramento



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

4. Al momento della stipula del contratto individuale, in attesa della normativa di attuazione del libretto formativo, il dipendente tramite idonea documentazione o autocertificazione dichiarerà eventuali periodi di apprendistato, come da modulistica allegata, svolti nell'arco dei 12 mesi precedenti.

5. L'impresa informerà periodicamente le RSU/RSA dei risultati complessivi degli apprendisti in forza.

Art.12

Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo

1. Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l'avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all'apprendista dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale.

2. In assenza del libretto formativo di cui all'art.2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n.276/2003, la predetta attestazione della formazione svolta varrà anche ai fini dell'attestazione del percorso formativo.

Art. 13

Trattamento normativo

1.L'apprendista ha diritto, durante tutto il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal CCNL di categoria per i lavoratori della qualifica per cui egli compie l'apprendistato, fatto salvo quanto espressamente regolamentato dal presente accordo.

2. Il contratto di apprendistato, ove stipulato a tempo parziale, comporterà, limitatamente al periodo formativo, lo svolgimento di una prestazione di durata non inferiore al 60% della prestazione prevista per il tempo pieno, ferme restando, per l'apprendistato professionalizzante, le ore di formazione e le durate indicate nell'allegata Tabella 1.

Fatti salvi gli accordi esistenti, è comunque demandata alla contrattazione di livello aziendale la possibilità di modificare la percentuale di cui sopra.



8



Art. 14
Trattamento economico

1. Ai sensi dell'art. 2, lett.c), del D.Lgs. n. 167/2011, i livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:

- di due livelli inferiori rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica professionale per cui è svolto l'apprendistato per i primi 24 mesi dal 4° livello al 1° livello e di un livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica professionale per cui è svolto l'apprendistato per la restante durata dello stesso;
- di un livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica professionale per cui è svolto l'apprendistato per l'intera durata del percorso di apprendistato per il 5° livello.


2. Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dalle seguenti componenti retributive:

- paga base nazionale conglobata;
- indennità di contingenza;
- 3° elemento provinciale o in assenza di questo da quello nazionale;
- eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva, se da questa esplicitamente convenuti, od aziendalmente riconosciuti.

Art. 15
Percentuale di conferma

Le cooperative non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati, che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

9



Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato ovvero fino a tre contratti di apprendistato per le Imprese Minori di cui al CCNL della Distribuzione Cooperativa.

Art. 16

Previdenza complementare ed assistenza integrativa.

Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato è riconosciuto il diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria integrativa e della previdenza complementare alle condizioni previste per tutti gli altri lavoratori, salvo per la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che, per tutto il periodo di apprendistato, sarà pari all'1,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del T.F.R.

Art. 17

Fondo Foncoop

4. Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell'ambito della progettazione formativa dell'impresa tramite il Fondo Foncoop, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009.


PARTE II

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

Art.18

Sfera di applicazione

1. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni previste dal CCNL della Distribuzione Cooperativa, ad eccezione del VI livello e della categoria di quadro. Relativamente al I° livello di inquadramento sono escluse dal contratto di apprendistato quelle figure



professionali per le quali viene richiesta una specifica abilitazione professionale certificata dal superamento di un esame di stato e conseguente iscrizione ad albo professionale, nonché le seguenti figure professionali espressamente esemplificate nei profili di: Capi contabili, analisti programmatori di sistema, analisti di procedura, data base administrator, capo centro E.D.P. Le parti si danno atto che l'utilizzo del contratto di apprendistato per le qualifiche del I° livello non pregiudicherà i percorsi interni di carriera, che continueranno pertanto ad essere valorizzati.

2. Ai sensi dell'art.3, comma1, del D.Lgs. n.167/2011, potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n.226/2005



Art. 19 Durata dell'apprendistato

Ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs. n.167/2011, salvo quanto previsto dal successivo art. 20, il periodo di apprendistato professionalizzante, tenuto dalle parti conto del tipo di qualificazione da conseguire, non potrà superare le seguenti durate:

1° livello	36 mesi
2° livello	36 mesi
3° livello super	36 mesi
3° livello	36 mesi
4° livello super	36 mesi
4° livello	36 mesi
5° livello	36 mesi

Art. 20 Figure professionali dell'artigianato

Ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs. n.167/2011 e quindi in deroga al precedente art. 19 del presente accordo le parti hanno individuato le figure



professionali aventi contenuti di competenze omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali quindi è possibile che i contratti di apprendistato siano stipulati per una durata sino a cinque anni. Tali figure professionali sono quelle indicate nell'allegata Tabella 2 che è da intendersi parte integrante del presente accordo.

Art. 21

Durata, contenuti e modalità di erogazione dell'impegno formativo

1. Le parti hanno convenuto di definire la durata ed il contenuto del percorso formativo dell'apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante in relazione alla qualificazione da conseguire e quindi all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze. I requisiti, sia qualitativi che quantitativi, di tale formazione professionalizzante sono indicati nelle allegate Tabelle 1 e 2, che devono intendersi come parte integrante del presente accordo.

2. La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta sia sul lavoro, sia in aula, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning, laddove in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata ed attraverso mezzi di teleaffiancamento o video comunicazione da remoto.

3. In assenza del libretto formativo la registrazione della formazione erogata, sia interna in affiancamento sia esterna, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici o fogli firma.

4. Le parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma 30 giorni prima della scadenza del contratto.

12

PARTE III
CONTRATTI DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E
DIPLOMA PROFESSIONALE E DI ALTA FORMAZIONE E
RICERCA

Art.22



**Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
2. La durata del contratto, rimessa alla determinazione delle parti in relazione alla qualifica o al diploma da conseguire, non potrà essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
3. Relativamente ai profili formativi le imprese si atterranno ai regolamenti adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le modalità di erogazione della formazione aziendale sarà determinata all'interno dell'Ente bilaterale di cui al CCNL della distribuzione cooperativa e dovrà rispettare gli standard generali fissati dalle regioni.

Art. 23

Apprendistato di alta formazione e ricerca

1. A sensi dell'art.5 del D.L,gs. N.167/2011 possono essere assunti con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e



della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge n.144/1999, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.

2. Per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato e con riferimento ai soli profili che attengono alla formazione le imprese si atterranno alle normative regionali, in difetto delle quali il contratto potrà essere comunque attivato in forza delle convenzioni stipulate dalle singole imprese o dalle loro associazioni con le Università, gli Istituti tecnici e professionali e le Istituzioni formative o di ricerca di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. n.167/2011.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI, RINVIO ALLA LEGGE E DECORRENZA

Art. 24

Diposizioni finali

1. La disciplina del contratto di apprendistato di cui presente accordo sostituisce integralmente quella contenuta nel CCNL di categoria, rimasta in vigore fino 25 aprile 2012 ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 167/201, e rispetto alla quale peraltro costituisce, nel suo complesso, una condizione di miglior favore.

2. Le parti, nel darsi atto che il presente accordo è stato sottoscritto nel rispetto dei principi enunciati dal D.Lgs. n.167/2011 ed in ottemperanza ai rinvii da questo disposti alla contrattazione collettiva nazionale, confermano che la disciplina dell'istituto dell'apprendistato costituisce materia demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva di livello nazionale e che, conseguentemente, ogni vigente accordo di secondo livello esclusivamente inerente alla disciplina dell'istituto stesso dovrà ritenersi non più applicabile e quindi automaticamente sostituito dal



presente accordo nazionale. Sono fatte salve le disposizioni degli accordi integrativi che hanno disciplinato la materia in attuazione del decreto legislativo n. 276 del 2003, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni di legge e del presente accordo. Sono fatti salvi i contratti individuali di apprendistato stipulati prima dell'entrata in vigore del presente accordo.


3. Qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a conclusione delle attuali trattative sulla riforma del mercato del lavoro, le parti si impegnano ad incontrarsi per operare le necessarie ed opportune armonizzazioni e/o modificazioni ai contenuti del presente accordo.

Chiarimento a verbale

Le Parti si danno atto che le norme del presente accordo dovranno essere armonizzate, a livello territoriale, con le eventuali regolamentazioni delle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di durata e formazione dell'apprendistato professionalizzante, previste in relazione alle speciali competenze assegnate alle predette Province anche a seguito di accordi interconfederali provinciali.

Art.25 Rinvio alla legge

Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti espressamente rinviano alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare al Testo unico di cui al D.Lgs. n.167/2011.




Handwritten signatures in blue ink, including a stylized 'B' at the top left, a signature resembling 'L. Ad' in the middle right, and several other illegible signatures below and to the right.

Art.26
Decorrenza


Il presente accordo, di cui parte integrante formano le allegate Tabelle 1 e 2, il piano formativo ed il modello di autocertificazione, decorre dalla data odierna e la relativa normativa sostituisce integralmente la corrispondente disciplina del vigente CCNL di categoria.

Roma, 13 giugno 2012


Associazione Nazionale Cooperative
dei Consumatori- ANCC COOP



Federazione Nazionale Cooperative di
Consumo e della Distribuzione -
Confcooperative



Associazione Italiana Cooperative di Consumo-
AGCI-AGRITAL



Roma, 13 giugno 2012

FILCAMS-CGIL



FISASCAT-CISL



UILTuCS- UIL



TABELLA 1

PROFILI PROFESSIONALI	Ore complessive di formazione comprensiva dell'offerta formativa pubblica	DURATA
<p>Inquadramento finale al 1° LIVELLO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approfondita conoscenza professionale tecnico scientifica e responsabilità gestionale; - capacità di trasmissione di competenze professionali; - coordinamento e controllo di importanti strutture aziendali 	<p align="center">260 ore</p> <p>(per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° livello grado o laurea universitaria 220 ore)</p>	<p align="center">36 MESI</p>
<p>Inquadramento finale 2° LIVELLO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approfondita conoscenza tecnico-organizzativa con responsabilità organizzativa funzionale di negozi ,reparti o singoli uffici ; - capacità di trasmissione competenze professionali - elevata abilità professionale e/o autonomia operativa 	<p align="center">240 ore</p> <p>(per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° livello grado o laurea universitaria 200 ore)</p>	<p align="center">36 MESI</p>
<p>Inquadramento finale al 3° LIVELLO SUPER</p> <ul style="list-style-type: none"> - specifiche competenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica; - capacità di coordinamento e di trasmissione di competenze professionali. 	<p align="center">220 ore</p>	<p align="center">36 MESI</p>
<p>Inquadramento finale 3° LIVELLO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - particolari conoscenze tecniche con capacità tecnico pratica; - capacità di coordinamento trasmissione di competenze professionali 	<p align="center">210 ore</p>	<p align="center">36 MESI</p>
<p>Inquadramento finale al 4° LIVELLO SUPER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche; - capacità di coordinamento e trasmissione di competenze professionali 	<p align="center">190 ore</p>	<p align="center">36 MESI</p>

Handwritten signatures in blue ink, including several distinct cursive and stylized marks.

TABELLA 1

Inquadramento al 4° LIVELLO: - normali conoscenze tecniche con capacità tecnico pratiche	180 ore	36 MESI
Inquadramento finale al 5° LIVELLO: - semplici conoscenze pratiche	160 ore	36 MESI

TABELLA 2

TIPOLOGIE DI PROFILO	QUALIFICHE OMOLOGHE A QUELLE ARTIGIANE	DURATA APPRENDISTATO	ORE COMPLESSIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE COMPRENSIVE DELLA OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA
Vendita e funzioni ausiliarie	<ul style="list-style-type: none"> - macellaio specializzato provetto - gastronomo preparatore 	48 mesi	Inquadramento finale al 3° livello Ore di formazione 280
	<ul style="list-style-type: none"> - gastronomo preparatore - salumiere banconiere - addetto qualificato al banco del pesce - addetto qualificato al banco carni 	48 mesi	Inquadramento finale 4° livello Super 240 ore di formazione (funzione di coordinamento)
	<ul style="list-style-type: none"> - addetti di macelleria, gastronomia, salumeria, formaggi, panetteria, pasticceria, cucina e pescheria 	42 mesi	Inquadramento finale al 4° livello con 210 ore di formazione
Servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Disegnatore tecnico 	48 mesi	Inquadramento finale al 3° livello con 280 ore di formazione

C

F

AB

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

TABELLA 2

TIPOLOGIE DI PROFILO	QUALIFICHE OMOLOGHE A QUELLE ARTIGIANE	DURATA APPRENDISTATO	ORE COMPLESSIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE COMPRENSIVE DELLA OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA
<p>Manutenzione/Assistenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Operaio specializzato provetto (Frigorista, elettricista-impiantista, meccanico-motorista) 	<p>48 mesi</p>	<p>Inquadramento finale al 3°S livello con 300 ore di formazione</p> <p>Inquadramento finale al 3° livello con 280 ore di formazione</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Operaio specializzato provetto autista consegnatario 	<p>48 mesi</p>	<p>Inquadramento finale al 3° livello con 280 ore di formazione</p> <p>Inquadramento finale al 4° livello con 200 ore di formazione</p>
<p>Logistica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Addetti alle operazioni di preparazione e movimentazione, trasporto e consegna merci 	<p>42 mesi</p>	<p>Inquadramento finale al 4° livello con 200 ore di formazione</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Specialisti logistica /controllo qualità 	<p>48 mesi</p>	<p>Inquadramento finale 2° livello con 340 ore di formazione</p>

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

PFI relativo all'assunzione del/la Sig./ra: _____

AZIENDA

Ragione sociale _____

Sede (indirizzo) _____


CAP (Comune) _____

Partita IVA _____ Codice Fiscale _____

Telefono _____ Fax _____

e-mail _____

legale rappresentante (nome e cognome) _____

A collection of handwritten signatures in blue ink, including a stylized logo, several individual names, and a large signature with a flourish.

APPRENDISTA

Dati anagrafici

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____

Cittadinanza _____

Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) _____

Nato/a a _____ il _____

Residenza _____ Prov _____

Via _____

Telefono _____ Fax _____

Domicilio (se diverso dalla residenza) _____ Prov _____

Via _____

Telefono _____ Fax _____

E-mail _____

Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro

Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi _____

(Handwritten signatures and initials)

Esperienze lavorative _____

Periodi di apprendistato precedentemente svolti dichiarati dal dipendente nella autocertificazione sottoscritta appositamente dal dipendente stesso : _____

1) dal _____ al _____

2) dal _____ al _____

3) dal _____ al _____

4) dal _____ al _____

Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato:

a) _____

b) _____

c) _____

d) _____

Aspetti normativi


Data di assunzione _____

Qualifica ai fini contrattuali, da conseguire _____

Durata _____

Categoria/Livello di inquadramento iniziale _____

Categoria/ Livello di inquadramento finale _____



TUTOR

Tutor aziendale Sig./ra _____

Categoria/Livello di inquadramento _____

Anni di esperienza _____

CONTENUTI FORMATIVI

Aree tematiche aziendali/professionali

Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire.

In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro relativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché dei temi dell'innovazione di prodotto, processo e contesto. La formazione indicata nel presente piano formativo è quella da attestare nell'apposito modulo.

Indicare le competenze tecnico professionali e specialistiche ritenute idonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.

1) _____

2) _____


3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____



ARTICOLAZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE (è possibile barrare più opzioni)

- On the job
- Affiancamento
- Esercitazioni di gruppo
- Testimonianze
- Action learning
- Visite aziendali
- (..... altro)

data _____

Firma Apprendista _____

Firma/Timbro Azienda _____



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left, a signature with a long horizontal stroke, and several other distinct signatures.

APPENDICE


ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

Dati Apprendista:

Nome e Cognome	_____
Codice Fiscale	_____
Luogo di nascita	_____
Data di nascita	_____
Residente in	_____
Via	_____
Titolo di studio	_____
Assunto in apprendistato professionalizzante dal	_____
al	_____
Per conseguire la qualifica di	_____

Dati Impresa:

Ragione sociale	_____		
Indirizzo	_____		
Telefono	_____	Fax	_____
e-mail	_____		
Nominativo del Tutor aziendale	_____		




Formazione effettuata durante il contratto di apprendistato

Competenze generali/specifiche-insegnamento (con riferimento al piano formativo individuale)	Durata in ore/periodo	Modalita' adottata	Firma tutor e apprendista
	Ore _____ Periodo _____	<input type="checkbox"/> On the job <input type="checkbox"/> Affiancamento <input type="checkbox"/> Altro	Tutor/ referente _____ Apprendista _____
	Ore _____ Periodo _____	<input type="checkbox"/> On the job <input type="checkbox"/> Affiancamento <input type="checkbox"/> Altro	Tutor/ referente _____ Apprendista _____
	Ore _____ Periodo _____	<input type="checkbox"/> On the job <input type="checkbox"/> Affiancamento <input type="checkbox"/> Altro	Tutor/ referente _____ Apprendista _____
	Tot. ore _____		

Firma Tutor/ Referente aziendale _____

Timbro e firma dell'azienda _____

Firma apprendista _____



data _____

ES

h

~~A~~

B

~~A~~

h

~~A~~

ed

AUTOCERTIFICAZIONE DEL DIPENDENTE

Il sottoscritto.....

DICHIARA

di avere svolto i seguenti periodi di apprendistato con la relativa formazione:

1) dal _____ al _____

2) dal _____ al _____

3) dal _____ al _____

4) dal _____ al _____

5) dal _____ al _____

6) dal _____ al _____

7) dal _____ al _____

8) dal _____ al _____

data _____

Firma Apprendista _____

Firma/Timbro Azienda _____

